




COMUNE DI LUOGOSANO



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. DEL

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Nel Comune di Luogosano è istituito, in applicazione dell'art. 63 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il: "CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE

PUBBLICHE"; Esso trova applicazione in tutto il territorio comunale.

Il presente regolamento disciplina:

- a. l'occupazione del suolo pubblico e l'applicazione del relativo canone, conformemente ai principi contenuti nelle vigenti disposizioni di legge ed in particolare negli articoli 52 e 63 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446.
- b. le modalità per la richiesta, il rilascio, il rinnovo, la revoca e la decadenza dell'autorizzazione per le occupazioni medesime, nonché la misura della tariffa, le modalità e i termini per il pagamento e la riscossione del canone, le esclusioni, le agevolazioni e le sanzioni.

ART. 2 - OGGETTO DEL CANONE

Sono soggette al canone di occupazione del suolo pubblico le occupazioni di qualsiasi natura, permanenti e temporanee, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

Sono, parimenti, soggette al canone le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo.

Sono altresì soggette a canone le occupazioni permanenti e temporanee realizzate su aree private sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.

In assenza del titolo costitutivo, l'occupazione di un'area privata soggetta a pubblico passaggio è soggetta al pagamento del canone quando vi sia stata la volontaria sua messa a disposizione della collettività da parte del proprietario, ovvero, quando si sia verificata l'acquisizione della servitù pubblica per usucapione.

Sono escluse dal regime autorizzativo le occupazioni degli spazi pubblici eseguite con balconi, verande ed altri infissi di carattere stabile, tende o simili, fisse o retrattili e quelle poste a copertura dei banchi di vendita per i quali sia stato assolto il canone.

ART. 3 – TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

Ai fini del presente regolamento le occupazioni si distinguono in permanenti, temporanee e d'urgenza.

Si considerano permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti, d'impianti ed arredi.

Si considerano temporanee le occupazioni prive del carattere di stabilità e di durata inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti, d'impianti ed arredi.

Si considerano d'urgenza le occupazioni dovute a situazioni di emergenza o di pericolo o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, l'occupazione deve intendersi subordinata alla almeno contestuale comunicazione, anche verbale, al Comando di Polizia Municipale, che indicherà eventuali prescrizioni. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione

si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dal nuovo Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione.

ART. 4 – OCCUPAZIONI ABUSIVE

L'importo del canone è dovuto anche per l'occupazione abusiva. In tal caso, l'importo del canone nonché la sanzione applicata devono essere corrisposti dall'occupante di fatto.

Le occupazioni realizzate senza autorizzazione comunale sono abusive. Sono altresì considerate abusive:

- a.** le occupazioni difformi dalle disposizioni del provvedimento di autorizzazione;
- b.** quelle che si protraggono oltre il termine derivante da tale provvedimento, salvo proroga o rinnovo;
- c.** quelle comunque effettuate in caso di revoca o estinzione dell'autorizzazione;
- d.** quelle che siano effettuate senza aver provveduto al pagamento del relativo canone, dovuto ai sensi dell'art. 18 del presente regolamento.

In tutti i casi di occupazione abusiva, l'ufficio competente, previa contestazione delle relative violazioni, oltre al recupero integrale del canone e delle sanzioni amministrative conseguenti, dispone la rimozione dei materiali e la messa in pristino dei suoli, degli spazi e dei beni pubblici. A tal fine verrà assegnato ai responsabili dell'occupazione abusiva un congruo termine per provvedere, trascorso infruttuosamente il quale, si procederà d'ufficio, con conseguente addebito delle spese. E' fatta salva la possibilità per l'occupante abusivo di non procedere alla riduzione in pristino, qualora si attivi per regolarizzare la propria posizione entro 30 giorni dalla notifica della contestazione, mediante presentazione della richiesta di autorizzazione, rilascio del relativo atto e pagamento del corrispondente canone.

Resta ferma ogni responsabilità dell'occupante per i danni o le molestie arrecati a terzi per effetto dell'occupazione abusiva.

ART. 5 - SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI

Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di autorizzazione o, in mancanza dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie sottratta all'uso pubblico.

Qualora i soggetti di cui sopra siano una pluralità, gli stessi sono obbligati in solido al pagamento del canone.

ART. 6 - DOMANDA DI OCCUPAZIONE

Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico (ovvero privato purché gravato da servitù di pubblico passaggio), deve rivolgere apposita domanda al Comune. La predetta richiesta, redatta in carta semplice sull'apposito modello predisposto dal Comune (*allegato a*), deve contenere:

- a.** l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente.
- b.** l'ubicazione esatta del tratto di area o spazio pubblico che si chiede di occupare e la sua consistenza.

- c. la superficie o l'estensione lineare che si intende occupare.
- d. l'oggetto dell'occupazione, la sua durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità di utilizzazione dell'area.
- e. la dichiarazione di sottostare a tutte le vigenti prescrizioni di ordine legislativo e regolamentare in materia.
- f. la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria con deposito di cauzione, se richiesta dal Comune, nonché il versamento del canone secondo le vigenti tariffe.

La domanda deve essere consegnata almeno quindici giorni prima della data prevista d'inizio dell'occupazione, in caso di occupazione permanente, ed almeno sette giorni prima, in caso di occupazione temporanea e deve essere corredata dall'eventuale documentazione tecnica ed amministrativa necessaria.

Ogni variazione degli elementi contenuti nell'autorizzazione deve essere previamente comunicata al Comune con le stesse modalità fissate per l'originaria istanza.

ART. 7 – ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E RILASCIO DELL'ATTO DI AUTORIZZAZIONE

Le istanze di occupazione di spazi ed aree pubbliche sono assegnate per l'istruttoria e la definizione delle stesse all' Ufficio Tributi.

Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni per il rilascio dell'autorizzazione per occupazioni permanenti, e di 10 giorni per il rilascio di autorizzazioni per occupazioni temporanee, con decorrenza dalla data di assunzione delle domande al protocollo generale dell'Ente.

Ove la domanda risulti incompleta, irregolare o carente nella documentazione allegata, il responsabile del procedimento, entro 15 giorni, nell'ipotesi di occupazione permanente, ovvero entro 5 giorni, nell'ipotesi di occupazione temporanea, trasmette all'interessato apposita richiesta di integrazione, indicando le cause di irregolarità ed incompletezza. In tal caso il termine per la conclusione del procedimento decorre dalla data di assunzione al protocollo generale dell'Ente della documentazione integrativa richiesta dall'Ufficio competente.

L'ufficio che effettua l'istruttoria prima del rilascio dell'autorizzazione deve acquisire i pareri obbligatori vincolanti dell'Ufficio Tecnico e della Polizia Municipale, i quali possono indicare eventuali prescrizioni aggiuntive a quelle già previste.

Il provvedimento di autorizzazione (*allegato b*) è rilasciato dal Sindaco, previo versamento da parte dei richiedenti dei seguenti oneri: marca da bollo, eventuali spese di sopralluogo, spese per il rilascio del cartello di passo carrabile (per i passi carrabili) e canone per la prima annualità o frazione.

L'autorizzazione è sempre accordata:

- a. per la durata massima di anni 29 nel caso di occupazioni permanenti.
- b. senza pregiudizio dei diritti di terzi.
- c. con l'obbligo del soggetto autorizzato di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi consentiti, accertati a seguito di controlli esperiti dal competente Ufficio tecnico comunale.
- d. con facoltà da parte del Comune di imporre nuove prescrizioni per le finalità di pubblico interesse al rispetto delle quali è subordinato il rilascio dell'atto ampliativo.

Al Comune devono essere comunicate eventuali variazioni nelle indicazioni di cui sopra.

In caso di diniego del rilascio dell'autorizzazione, deve essere comunicata al richiedente la motivazione del provvedimento negativo.

E' facoltà del Comune vietare l'occupazione per comprovati motivi di interesse pubblico, contrasto con disposizioni di legge o regolamenti, nonché dettare eventuali prescrizioni che si rendano necessarie, in particolare sotto il profilo del decoro e della viabilità.

Trascorso il termine predetto senza l'assunzione di alcun provvedimento, l'istanza si intende respinta (silenzio–diniego).

ART. 8 - DEPOSITO CAUZIONALE

Il Comune ha la facoltà di prescrivere al soggetto autorizzato il versamento di un deposito cauzionale adeguato, a titolo cautelativo a garanzia dell'eventuale risarcimento, per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della stessa o da cui possano derivarne danni alla proprietà comunale o a terzi od in particolari circostanze che lo giustifichino. L'importo della cauzione dovrà essere rapportata alla superficie occupata e sarà stabilito dall' Ufficio Tecnico Comunale.

La cauzione non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento Amministrativo ed è restituita entro il termine di 60 gg. dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio, della regolare esecuzione dell' occupazione e dell'inesistenza di danni.

ART. 9 - OBBLIGHI DEL SOGGETTO AUTORIZZATO

L'autorizzazione per le occupazioni di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione. Il soggetto autorizzato ha l'obbligo di:

- a.** rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare.
- b.** rimettere in pristino, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione.
- c.** utilizzare l'area o lo spazio pubblico autorizzato per l'occupazione in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.
- d.** custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il soggetto autorizzato deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.
- e.** mantenere in condizione di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.

Resta a carico del soggetto autorizzato ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto dell'autorizzazione.

Al termine del periodo di consentita occupazione - qualora la stessa non venga rinnovata a seguito richiesta di proroga - il soggetto autorizzato avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per il ripristino del suolo pubblico, nei termini che fisserà l'Amministrazione Comunale. In mancanza vi provvederà il Comune con addebito delle relative spese al soggetto beneficiario.

Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del vigente Codice della strada è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

ART. 10 - DECADENZA DALL'AUTORIZZAZIONE

Sono cause di decadenza dall'autorizzazione:

- a.*** le reiterate violazioni, da parte del soggetto autorizzato o dei suoi aventi causa, delle condizioni previste nell'atto rilasciato.
- b.*** la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione del suolo.
- c.*** l'uso improprio del suolo o spazio pubblico autorizzato in occupazione.
- d.*** la mancata occupazione del suolo oggetto dell'autorizzazione secondo quanto stabilito nell'atto stesso, senza mancato motivo.
- e.*** il mancato pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico.

ART. 11 - MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

Il Comune può, in qualsiasi momento, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, modificare, sospendere o revocare, con atto scritto e motivato, il provvedimento di autorizzazione rilasciato.

La modifica, la sospensione o la revoca non danno diritto al pagamento di alcuna indennità. E' comunque dovuta la restituzione - senza interessi - del canone pagato in anticipo limitatamente alla quota riferita al periodo successivo alla data della revoca stessa.

ART. 12 - RINUNCIA

Il soggetto autorizzato può rinunciare all'occupazione in corso, mediante comunicazione scritta da far pervenire all'Ufficio competente almeno 30 giorni prima della data fissata per il termine dell'occupazione.

Nel caso si tratti di rinuncia ad autorizzazione di occupazione permanente la liberazione della corresponsione del canone ha effetto con il termine dell'anno in corso.

In caso di occupazione temporanea, la rinuncia ha effetto, anche ai fini del rimborso, dal quinto giorno successivo alla sua data di presentazione all'Ufficio.

Il rimborso, nell'ipotesi in cui esso spetti, verrà effettuato entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di rinuncia.

ART. 13 - SUBENTRO

Chiunque intenda subentrare in un'occupazione già in essere deve inoltrare, al competente Ufficio comunale, apposita domanda in carta libera, specificando il titolo in forza del quale si richiede il subentro. Alla domanda deve essere allegata la documentazione idonea a comprovare il titolo al subingresso ed il titolo originario rilasciato al subentrato.

ART. 14 - RINNOVO E PROROGA

I provvedimenti di autorizzazione per occupazione permanente sono da intendersi rinnovati di anno in anno, previo puntuale pagamento del canone nei termini previsti dal presente regolamento.

I provvedimenti di autorizzazione relativi ad occupazioni temporanee possono essere prorogati, previa istanza dell'interessato, in cui si riportano gli estremi della richiesta originaria e della relativa autorizzazione, da produrre, almeno 5 giorni prima della sua scadenza, specificando, altresì, i motivi della richiesta di proroga.

ART. 15 – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE

Il canone si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali.

Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: a tale effetto, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche, indicate nel precedente articolo.

TARIFFA BASE DELL'OCCUPAZIONE			
OCCUPAZIONE	I CATEGORIA	II CATEGORIA	III CATEGORIA
Temporanee (12 h)	€ 1,00	€ 0,75	€ 0,50
Temporanee (24 h)	€ 2,00	€ 1,50	€ 1,00
Permanenti (oltre 90 gg)	€ 0,03	€ 0,02	€ 0,01

Le variazioni alle tariffe definite nel presente regolamento saranno di competenza della Giunta Comunale, secondo modalità e termini previsti dalla normativa vigente.

ART. 16 - COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE ECONOMICO DELL'OCCUPAZIONE

Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione è il valore attribuito all'attività connessa all'occupazione per il quale va moltiplicata la misura di base di tariffa.

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	I CATEGORIA	II CATEGORIA	III CATEGORIA
passi carrabili	0,60	0,60	0,60
spazi soprastanti e sottostanti	1,00	1,00	1,00
parcheggi per residenti	2,00	2,00	2,00
parcheggi pubblici	1,00	1,00	1,00
aree di mercato	0,30	0,30	0,30
distributori di carburante	1,00	1,00	1,00
impianti pubblicitari	1,50	1,50	1,50
attività dello spettacolo viaggiante, mestieri girovaghi	0,40	0,40	0,40
commercio in forma itinerante	0,50	0,50	0,50
impalcature, ponteggi e cantieri per l'attività edilizia	1,00	1,00	1,00
cavi, condutture ed impianti di aziende erogatrici di pubblici servizi	0,05	0,05	0,05
pubblici esercizi	1,50	1,00	0,50
altre attività	1,00	1,00	1,00

ART. 17 - CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL CANONE

La misura complessiva del canone per le occupazioni permanenti e temporanee è determinata come segue:

A) OCCUPAZIONI PERMANENTI

La tariffa base dell'occupazione permanente (TBP) è moltiplicata per il coefficiente di valutazione economico (CE) e successivamente per i metri quadrati o lineari (mq/ml); il risultato ottenuto è successivamente moltiplicato per 365 giorni (o frazioni).

$$TBP \times CE \times MQ/ML \times 365 \text{ (o frazioni)}$$

Per le occupazioni permanenti sorte o scadenti in corso d'anno, la misura del canone è ottenuta dividendo il risultato della formula soprastante per dodici e moltiplicandolo successivamente per i mesi di validità. La frazione di mese è arrotondata per eccesso dal 15 giorno a salire e per difetto fino al 14 giorno.

B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE (12/24 h)

La tariffa base dell'occupazione temporanea (TBT) è moltiplicata per il coefficiente di valutazione economico (CE) e successivamente per i metri quadrati o (lineari mq/ml); il risultato ottenuto è successivamente moltiplicato per i giorni di durata dell'occupazione (GDO). E' possibile inoltre, per permettere un'occupazione anche di tipo parziale, applicare una tariffa base temporanea (TBT) ridotta (Temporanea 12 h).

$$TBT \times CE \times MQ/ML \times GDO \text{ (o frazioni 12h)}$$

ART. 18 - PASSI CARRABILI

Sono considerati passi carrabili, ai fini dell'applicazione del canone di occupazione, quei manufatti costruiti, anche senza titolo, sul suolo pubblico, aventi la specifica funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

I semplici accessi che si aprono direttamente sul suolo pubblico, sprovvisti di qualsiasi manufatto, non danno luogo all'applicazione del canone.

La superficie dei passi carrabili da considerare ai fini del canone si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".

Il Comune, su espressa richiesta dei proprietari di accessi carrabili o pedonali posti a filo con il manto stradale, può concedere, tenuto conto delle esigenze della viabilità, il divieto di sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi con il rilascio di apposito cartello segnaletico, previo pagamento del relativo canone.

ART. 19 - OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO IN GENERE

Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi altro manufatto, comprese le tende degli esercizi pubblici e commerciali, poste in essere da privati sono calcolate, ai fini della determinazione del canone, in base alla lunghezza in metri lineari.

Per le occupazioni di spazi pubblici con cartelloni ed altri mezzi pubblicitari, la superficie di riferimento ai fini del canone è data dalle dimensioni dei cartelloni e mezzi medesimi, risultante dall'atto di autorizzazione, per la parte adibita a pubblicità. Non sono computabili i sostegni al suolo.

Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi con cavi o condutture sottostanti o soprastanti il suolo comunale, nonché impianti e manufatti di vario genere compresi pozzetti, camerette di manutenzione e cabine, la misura complessiva del canone annuo è determinata sulla base del numero degli utenti serviti nei centri abitati e nei nuclei abitativi del territorio comunale, con esclusione delle case sparse. La Tariffa annuale è di **€ 0,72** per utente.

Le aziende erogatrici sono tenute a comunicare contestualmente al pagamento del canone annuo il numero degli utenti serviti nei centri abitati e nei nuclei abitativi del territorio comunale al 31 Dicembre dell'anno precedente. In ogni caso la misura del canone annuo non può essere inferiore a **€ 516,46**.

Il versamento deve essere effettuato entro il su apposito bollettino intestato.

ART. 20 - ESENZIONI

Sono esenti dalla tassa:

- a.** le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica.
- b.** le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere.
- c.** le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati.
- d.** le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci.
- e.** le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima.
- f.** le occupazioni di aree cimiteriali.
- g.** gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap
- h.** i parcheggi riservati a portatori di handicap.
- i.** le occupazioni realizzate dalle imprese appaltatrici di lavori commissionati dal Comune, dallo Stato o altri Enti su beni Demaniali o di patrimonio del Comune stesso
- j.** Le occupazioni per manifestazioni od iniziative di carattere politico sociale svolte da partiti, movimenti, sindacati ed ONLUS a condizione che non siano di supporto a raccolte fondi, anche a titolo di liberalità, o che il partecipante non debba scontare un biglietto di ingresso.
- k.** occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- l.** occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzioni riguardanti infissi, pareti, coperture di durata inferiore ad 1 ora;
- m.** occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali di durata giornaliera all'esterno dei negozi od effettuate in occasioni di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocate per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- n.** occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, turistiche, culturali, religiose, sportive, assistenziali e di tempo libero, non comportanti attività di vendita o a scopo di lucro e di durata inferiore a 24 ore;
- o.** ai sensi della L. 549/95, comma 67, sono esonerati dall'obbligo al pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati;
- p.** le tende, quando siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesimi.

ART. 21 - VERSAMENTO DEL CANONE

Per le occupazioni permanenti il versamento del canone deve essere effettuato, al momento del ritiro dell'atto di autorizzazione, per la prima annualità, mentre per le successive annualità il pagamento del canone deve essere effettuato entro il di ciascun anno.

Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato non oltre il termine iniziale previsto per le occupazioni medesime.

Il pagamento del canone deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al soggetto autorizzato del comune, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione non è superiore a 40 centesimi o per eccesso se è superiore.

ART. 22 - ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA DEL CANONE

Il Comune provvede, in caso di omesso, parziale o tardivo versamento del canone da parte del soggetto autorizzato, così come in caso di occupazione abusiva, alla notifica, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di appositi avvisi contenenti indicazione dell'importo dovuto a titolo di canone, nonché degli interessi dovuti nella misura legale dalla data di scadenza dell'obbligazione al pagamento e delle sanzioni determinate in base al successivo articolo del presente Regolamento.

La notifica dei predetti avvisi deve avvenire, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data di scadenza della relativa obbligazione.

Per le occupazioni abusive l'atto di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato nel termine e con le modalità di cui ai precedenti commi.

I soggetti obbligati al pagamento del canone possono richiedere al Comune, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso il comune provvede entro 90 giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate al soggetti obbligati al pagamento del canone spettano gli interessi legali.

ART. 23 - SANZIONI

Per l'omesso o parziale o tardivo versamento del Canone, così come per le occupazioni abusive si applica una sanzione amministrativa pecuniaria unica, senza riduzioni, del 50% del canone dovuto.

ART. 24 - FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Nel caso di gestione in forma diretta, la Giunta comunale designa il funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

ART. 25 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il

COMUNE DI LUOGOSANO

(PROVINCIA DI AVELLINO)

SERVIZIO TRIBUTI

Via F. De Sanctis

Tel. / Fax • e-mail:

ELENCO DETTAGLIATO STRADE

Categoria I

1. S. Vara
2. Via F. De Sanctis
3. Piazza A. De Gasperi
4. Parcheggio al di sotto Piazza A. De Gasperi
5. Corso Dante Alighieri
6. Piazza adiacente Municipio
7. Via Roma
8. Via Stazione
9. Via S. Giuseppe
10. Via N. Sauro
11. Via Pietà
12. Via A. Venuti
13. Via Torone
14. Via Cimitero
15. Via Kennedy
16. Via A. Moro

Categoria II

1. Via Sapienza
2. Via C. Battisti
3. Via G. Mazzini
4. Via A. Martino
5. Via G. Carducci
6. Via G. Pascoli
7. Via G. Leopardi
8. Via A. Manzoni
9. Via S. Pellico
10. Via S. Rocco
11. Via Erte
12. Via G. Verdi
13. Piazzetta via S. Giuseppe/ via Stella
14. Via U. Foscolo
15. Via Fontana
16. Via Calore

17. Via Toriello
18. Via Riparata
19. Via Stella
20. Vicolo Freddo
21. Via Pietralunga
22. Via S. Antonio
23. Via S. Marcellino
24. Via S. Maria delle Grazie

Categoria III

1. Piano Sibia
2. Via Molara
3. Via Pesano
4. Contrada Pesco
5. Contrada Carazita
6. Contrada Piergolo
7. Contrada Erte
8. Via Piano D'Orto
9. Contrada Grangare
10. Contrada Selve

